



VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 4 MAGGIO 2017

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Federica ANGIOLILLI, Abogado Laura ARTINI, Abogado Ettore BALSANO, Avvocato Massimiliano BUCCI, Abogado Roberto CALDARA, Abogado Pascal CIRILLO, Avvocato Carmen COLANGELO, Abogado Deborah COLARULLO, Abogado Alessandro CORSO, Abogado Chiara CULICCHIA, Avvocato Daniela DE GENNARO, Abogado Luciano DE ROSA, Avvocato Margherita DI BELLA, Abogado Luigi DI GENNARO, Abogado Serena DI GIORGIO, Avvocato Eleonora DIENI, Avvocato Monia GIUSTINO, Abogado Eleonora GRILLO, Abogado Mariannina LAMURA, Abogado Cesare LIGUORI, Abogado Saro Emiliano LOMBARDO, Avvocato Giampaolo LOSI, Abogado Venanzio MASTRACCHIO, Avvocato Alessandra MAZZUCA, Abogado Alessandro MESITI, Avvocato Ambra MIGLIORE, Avvocato Valerio MONACO, Abogado Angela NAPOLI, Abogado Riccardo NERI, Avvocato Ernesto NICOLAI, Abogado Marco Pasquale Antonino PALERMO, Abogado Francesca SACCHI, Abogado Massimo SEBASTIANELLI, Abogado Emanuele SESTILI, Abogado Luca SIMONETTI, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 27 aprile 2017 è pervenuta una nota dell'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana, trasmessa a tutti gli Ordini italiani e al C.N.F., sottoscritta dai seguenti Presidenti di Ordini:

Piero Melani Graverini (Presidente UDOFT e dell'Ordine di Arezzo),

Sergio Paparo (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze),

Luigi Bonacchi (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto),

Valter Maccioni (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Livorno), Maria Grazia Fontana (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca),

Alberto Marchesi (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa),

Giuseppe Alibrandi (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia),

Lamberto Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato), Nicola Mini (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena).

In tale documento si censurano le seguenti iniziative in tema di formazione assunte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma:

1) l'evento formativo di 6 ore dal titolo "Corso breve di formazione sulle novità legislative, giurisprudenziali e ordinamentali dell'anno 2016", tenuto in più occasioni dal Presidente dell'Ordine



degli Avvocati di Roma e dagli altri Consiglieri, con l'attribuzione di n. 20 crediti formativi di cui 9 deontologici,

2) i sei eventi formativi di un'ora ciascuno (n. 3 crediti formativi deontologici per ogni lezione), tenuti al Salone della Giustizia in data 11 aprile 2017 dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, da Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dal Vice Presidente della Cassa Forense, da un Consigliere di Amministrazione della Cassa Forense e da alcuni Dirigenti del medesimo Ente.

I termini utilizzati sono particolarmente offensivi e si possono così riassumere:

- *“Ogni commento ci pare, sinceramente, superfluo”*;

- *“non è accettabile che il sistema formativo sia mortificato e ridicolizzato con modalità così grossolane ed arroganti, che offendono gravemente quanti (Ordini, Fondazioni ed Associazioni forensi) da anni si impegnano quotidianamente per fornire ai Colleghi opportunità formative di qualità”*, allegando le locandine di n. 22 eventi organizzati dagli 8 Ordini toscani tra il giugno 2016 e il giugno 2017 (buona parte dei quali a pagamento, quantomeno per gli iscritti ad altri Ordini).

I suddetti signori, nel rivolgersi al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, concludevano con la testuale richiesta di *“immediato intervento, anche ispettivo, del Consiglio Nazionale Forense, del quale Ti chiediamo la cortesia di volerci tenere informati”*.

Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, pur utilizzando termini non offensivi, ha pubblicato recentemente sul proprio sito una delibera consiliare del 18 aprile 2017, con la quale, sempre in relazione al predetto Corso breve di formazione dell'Ordine capitolino, *“contesta tale iniziativa e in particolare la legittimità del COA di Roma a riconoscere un così elevato numero di crediti formativi e l'imputazione dei crediti per un triennio formativo già concluso (31.12.2016). Ciò comporta, indiscutibilmente, una violazione del Regolamento per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6 del Consiglio Nazionale Forense e in particolare crea una disparità di trattamento nei confronti degli Avvocati iscritti in Ordini ove viene correttamente applicato il regolamento della formazione e si rileva che non sono ammesse dal succitato regolamento proroghe per l'acquisizione dei crediti formativi e, ove vengano contestate le violazioni deontologiche per mancato raggiungimento dei crediti formativi, è doveroso procedere alla segnalazione al CDD”*.

Il Presidente Vaglio in primo luogo rammenta che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 6 maggio 2015 nel procedimento cautelare di appello, sul ricorso R.G. n. 2621/2015 proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti del Consiglio Nazionale Forense per l'annullamento del Regolamento per la formazione continua, ha affermato la *“tutelabilità delle ragioni cautelari del ricorrente attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”*, e, per tali motivi, ha accolto in appello la domanda cautelare di primo grado.

A tal riguardo il Consiglio Nazionale Forense, con delibera assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015, ha provveduto ad una serie di modifiche all'originario Regolamento per la formazione continua nel senso richiesto nelle istanze proposte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Inoltre, il parere della Commissione Consultiva C.N.F. n. 38 del 16 marzo 2016 sul quesito n. 144 del COA Roma ha espressamente stabilito che *“l'evento di mezza giornata è quello la cui durata è inferiore o pari alle quattro ore, mentre l'evento di giornata intera quello la cui durata complessiva, pause escluse, supera le quattro ore”*, confermando, ove ce ne fosse stato bisogno, che



“la durata di un evento è divenuto meramente uno dei vari criteri per valutare l'evento formativo (ad. 21 Reg. 6/2014)”.

L'art. 20 del Regolamento sub iudice prevede per l'attività di formazione l'assegnazione *“per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF”*.

E' bene sottolineare, inoltre, che in nessuna parte del Regolamento è previsto il divieto di prorogare per un certo periodo il termine per il recupero dei crediti formativi mancanti agli iscritti che non siano in regola con la formazione alla data del 31 dicembre 2016 (che a Roma erano oltre 15.000, compresi i Praticanti abilitati). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, perciò, nell'esercizio legittimo della propria autonomia istituzionale, ha ritenuto doveroso prorogare il termine conclusivo del triennio 2014/2016 fino al 30 giugno 2017.

Il Presidente Vaglio rileva che è ora di porre fine alla prassi, ormai invalsa per alcuni Ordini (come è infatti già avvenuto alcuni anni orsono proprio da parte del Consiglio dell'Ordine di Firenze in una vicenda che coinvolgeva il Presidente dell'O.U.A. e, molto più recentemente, da parte dell'Urcofer in relazione all'organizzazione della Manifestazione del 13 maggio p.v.), di insultare impunemente il Consiglio dell'Ordine di Roma e i suoi componenti, con un linguaggio denigratorio ed inaccettabile nei confronti dell'Istituzione forense e di tutti i propri iscritti (25.554 alla data del 18 aprile 2017, oltre ai Praticanti Avvocati), debordando peraltro anche territorialmente dalle proprie competenze.

Il Presidente Vaglio, a nome di tutti i Consiglieri, tiene ad evidenziare che l'Ordine degli Avvocati di Roma dal solo inizio dell'anno 2017 (senza necessità quindi di ricorrere a periodi antecedenti) ha svolto n. 299 eventi formativi gratuiti (anche aperti sempre gratuitamente agli iscritti di altri Ordini, senza quindi alcuna delle discriminazioni che si leggono nelle locandine degli Ordini toscani) e n. 35 lezioni per i discenti della Scuola Forense, anch'esse a titolo completamente gratuito, senza contare tutte le ulteriori attività di formazione per i difensori d'ufficio, per le difese dei minori, e tanto altro ancora.

Peraltro, la segnalazione dei Consigli degli Ordini della Toscana e di quello di Modena è decisamente insolita e, oltretutto, inopportuna poiché si azzardano comparazioni tra Ordini diversi per numero di iscritti e dislocazione territoriale. L'Ordine Romano, ingiustamente coinvolto in questa polemica, si fa invece vanto di aver consentito ai propri numerosissimi iscritti di poter scegliere come effettuare la propria formazione tra una vasta messe di opzioni proposte dal Consiglio stesso. Ciò è stato possibile grazie al sacrificio personale di ogni Consigliere, molti dei quali partecipano anche ad eventi organizzati meritoriamente dalle Associazioni forensi capitoline. In questo modo si è permesso agli Avvocati Romani di svolgere la formazione gratuitamente, circostanza questa che sarebbe interessante verificare se adottata anche da quegli Ordini che, in maniera del tutto improvvida, si ergono a paladini della buona formazione sulla base della comparazione di eventi ed attraverso la semplice allegazione di locandine, scandalizzandosi per eventi formativi tenuti dai Consiglieri dell'Ordine, come se questi ultimi non fossero indice, soprattutto in tema deontologico, di massima qualità dell'attività formativa. Infine, il Presidente Vaglio, a completamento di quanto già evidenziato, rivendica per l'Ordine di Roma il merito, già a partire dal 2008, di avere debellato nel proprio circondario la "piaga" della formazione a pagamento, forse proprio alla base dell'originario progetto di imposizione della formazione obbligatoria, permettendo agli iscritti (anche di altri Ordini) di assolvere l'obbligo formativo senza sostenere spese o rimborsi a favore dell'Ordine territoriale.



Il Consigliere Rossi esprime parere recisamente contrario alla richiesta di parere da parte di due Colleghi in ordine alle eventuali azioni giudiziarie esperibili. Ciò in quanto ritiene che i rapporti tra Istituzioni Forensi debbano essere sempre e comunque al di sopra di qualsivoglia diatriba giudiziaria.

Il Consigliere Mazzoni, tenuto conto che allo stato non viene conferito alcun mandato professionale a rappresentare il Consiglio in eventuali giudizi bensì si richiede un semplice parere consultivo che, per ovvie ragioni di opportunità, è necessario che provenga da terzi, non si oppone all'indicazione dei Colleghi.

Il Consigliere Segretario propone di inviare ai COA della Toscana e all'Ordine di Modena, tutti i convegni gratuiti tenuti dall'Ordine di Roma negli ultimi cinque anni a favore dei Colleghi romani, nonché di conferire mandato esplorativo/consultivo in merito alla comunicazione degli Ordini Toscani e alla pubblicazione dell'Ordine di Modena.

Il Consigliere Scialla conviene come la segnalazione posta in essere dai Consigli degli Ordini della Toscana è decisamente insolita, inopportuna poiché si azzardano comparazioni tra Ordini diversi anche per numero di iscritti e forse strumentale a qualche altra iniziativa che al momento non è dato comprendere ed è comunque talmente offensiva da rendere opportuno valutare una reazione per le vie legali poiché ben si comprende l'inconsistenza dell'iniziativa che è costretta a ricorrere all'insulto, non avendo validi argomenti da proporre.

- Alle ore (omissis) entrano in Aula i Consiglieri Stoppani e Nicodemi.

Il Consigliere Stoppani, che era uscita perchè il Presidente aveva annunciato una pausa per far togliere le sedie della Cerimonia per l'inaugurazione della Biblioteca Storica dall'Aula, esprime voto contrario e chiede l'invio della comunicazione e della delibera al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consigliere Nicodemi si associa al Consigliere Stoppani.

Il Consiglio, nel condividere le considerazioni espresse a nome della maggioranza dei Consiglieri dal Presidente Vaglio, delibera di trasmettere il presente verbale a tutti i destinatari della nota dell'Unione degli Ordini Toscani e all'Ordine degli Avvocati di Modena, corredato del programma degli eventi formativi realizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dall'inizio dell'attuale consiliatura, nonché al C.N.F. e agli altri Ordini italiani. Dà mandato all'Avv. Stefano Maranella e all'Avv. Arturo Cancrini di verificare, ciascuno nel proprio campo professionale, se sussistano i presupposti nelle dichiarazioni dei Presidenti degli Ordini toscani per avviare nei loro confronti iniziative giudiziarie penali e civili di risarcimento dei danni, deliberando fin da ora che gli eventuali proventi delle stesse siano devoluti in favore della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, questi ultimi quali coordinatori del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti formativi, propongono che agli iscritti che parteciperanno alla Manifestazione dei Professionisti del 13 maggio prossimo, promossa, tra gli altri, dall'Ordine forense capitolino, siano attribuiti 3 crediti formativi deontologici all'esito delle relazioni degli autorevoli esponenti del Mondo delle Professioni e dell'Avvocatura che saranno tenute dal palco, ben potendosi inquadrare in quest'ottica la partecipazione e l'ascolto delle relazioni quale attività di aggiornamento professionale in materia di deontologia e di ordinamento forense rispetto ai temi che saranno trattati su compensi professionali, dignità e decoro della Professione, rapporti tra Professione (in particolare, forense), concorrenza e mercato, anche in ottica europea.



Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario e chiede l'invio della comunicazione della delibera al C.N.F.. Chiede inoltre di sapere se verrà inviato qualcuno per la verifica delle presenze e della permanenza.

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario in quanto una manifestazione politica non giustifica in alcun modo la concessione di crediti di materia deontologica e/o ordinamentale.

Il Consigliere Nicodemi si associa ai Consiglieri Stoppani e Rossi.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta dal Dott. Paolo Moretti, Presidente dell'Istituto per il Governo Societario, associazione che ha come obiettivo la promozione dello studio e dell'approfondimento delle tematiche relative al governo societario, l'invito all'Ordine di associarsi.

E' stata trasmessa anche una breve presentazione dell'Istituto con l'indicazione degli Associati, e un riassunto delle attività che sono state svolte negli anni.

Gli Associati Fondatori sono il Consiglio Nazionale Forense, insieme al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, LUISS, e tra gli Associati Ordinari sono presenti vari Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti.

Lo scopo dell'Istituto per il governo societario è l'aggregazione tra professioni, al fine di una collaborazione e per dare un contributo alle Istituzioni.

Il contributo associativo per gli Ordini professionali è fissato nella misura di 1.000 € annuali.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consigliere Nicodemi si associa.

Il Consiglio, essendo molteplici gli impegni ai quali aderire, ritiene al momento di rinviare l'eventuale adesione.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dall'Avv. Andrea Magnanelli, per conto dell'Associazione UNAEP degli Avvocati degli Enti Pubblici, accompagnatoria della locandina del Convegno sul processo amministrativo telematico che si terrà il 12 maggio 2017 con la quale chiede che sia divulgata l'informazione del Convegno allegato a tutti gli iscritti.

Il Consiglio delibera di inserire sul sito istituzionale l'evento formativo, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Cons. Minghelli ed a Unitelma Sapienza, un convegno dal titolo "Stato dell'arte in psicologia forense: attualità e prospettive" sottotitolo "In ricordo del Prof. Gaetano De Leo, Ordinario di Psicologia Giuridica presso la "Sapienza" Università di Roma, nel decennale della sua scomparsa", che si terrà il 31 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l'Aula del Consiglio – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - in Roma.

Indirizzi di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine di Roma), Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell'Ordine di Roma). Introduzione Prof. Francesco Avallone (Rettore dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza). Relatori: Prof.ssa Laura Volpini (Docente di Psicologia Sociale Forense dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza) "La psicologia forense nel contributo scientifico ed operativo di Gaetano De Leo", Prof. Giovanni Battista Camerini (Docente di



Neuropsichiatria infantile presso IUSVE di Venezia) “L’evoluzione scientifico-metodologica dell’ascolto giudiziario del minore”, Dott. Vincenzo Barba (P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma) “La domanda giudiziaria per l’ascolto giudiziario del minore presso le Procure”, Dott.ssa Paola Di Nicola (GIP presso il Tribunale di Roma) “La domanda giudiziaria per l’ascolto giudiziario del minore per il Giudice delle Indagini Preliminari”, Prof. Luciano Garofano (Docente di Biologia forense presso l’Università UNISED di Milano) “Il dialogo tra le scienze forensi e psicologia forense durante le indagini preliminari”, Avv. Massimo Lauro (Docente di Diritto Penale presso Università di Roma Tor Vergata) “Il ruolo delle indagini difensive e la collaborazione con gli esperti”, Prof.ssa Anna Maria Giannini (Ordinario di Psicologia Generale presso Università di Roma “Sapienza”) “L’intervento con le vittime del crimine”, Prof. Stefano Ferracuti (Associato di Psicologia Clinica presso Università di Roma “Sapienza”) “La perizia sull’imputabilità come prova scientifica: punti di forza e limiti”.

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente all’Avv. Prof. Antonio Caiafa, un corso di formazione in materia fallimentare e sovraindebitamento che si terrà a partire dal 5 giugno 2017 fino all’11 luglio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – in Roma.

Il corso si svilupperà attraverso l’analisi e la verifica dello stato dell’arte in relazione alle modifiche recenti relative alle procedure concorsuali e di sovra indebitamento con la partecipazione, il primo giorno, del Sottosegretario alla Giustizia Dott. Cosimo Ferri, del Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Luciano Panzani, del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli Dott. Lucio Di Nosse, del Prof. Giuseppe Terranova della Università di Roma Sapienza ed a seguire, nei giorni successivi, interverranno il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento Dott. Michele Monteleone, i Giudici delegati addetti al Tribunale Fallimentare di Napoli Dott. Stanislao De Matteis e Dott. Nicola Graziano, il Primo Presidente Aggiunto della Suprema Corte Dott. Renato Rordorf.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sul corso e sui crediti attribuiti.

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di 12 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Manzoni Avvocato ed il celebre processo contro Le Monnier. L’evoluzione del diritto di autore. Riflessioni sul volume di Laura Moscati” che si terrà il 24 maggio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso le Sale del Consiglio Nazionale Forense – Via del Governo Vecchio, 3 - in Roma.

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Introduce Avv. Francesco Marullo di Condojanni (Consigliere Consiglio Nazionale Forense). Relatori: Prof. Guido Alpa (Professore Ordinario di Diritto Civile presso Università di Roma Sapienza) “L’immagine dell’avvocato nella letteratura”, Prof. Gustavo Ghidini (Professore di Diritto Industriale Università degli Studi di Milano e Università Luiss Guido Carli) “Dall’800 ad oggi. Alcuni esempi di



involuzione del diritto di autore rispetto agli interessi generali della creatività, anche derivata, nonché della circolazione internazionale della cultura”, Avv. Prof. Michele Salazar (Consigliere Consiglio Nazionale Forense) “Il diritto d’autore nel Don Chisciotte”. Conclude Prof.ssa Laura Moscati (Professore Ordinario di Storia del Diritto Italiano Università di Roma Sapienza)

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta dell’Avv. Domenica Leone di concessione del Logo dell’Ordine per l’evento già accreditato dalla Commissione dal titolo "Gli sviluppi della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici" che si terrà presso la LUMSA il 15 maggio 2017.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario perchè non vi è nessuna motivazione rispetto agli altri Convegni in materia.

Il Consiglio concede l’utilizzo del logo per il solo convegno del 15 maggio 2017, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio rappresenta la necessità di organizzare e bandire il concorso per i Segretari della XL Conferenza dei giovani Avvocati.

La prova scritta si terrà presso l’Aula Avvocati il 14 luglio 2017 dalle ore 8,30.

Comunica inoltre che è necessario procedere alla nomina della Commissione d’esame e propone di nominare come Componenti un membro scelto dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Roma, un membro dalla Associazione Avvocati per l’Europa ed un membro a scelta tra Camera civile sezione di Roma o Associazione Nazionale Forense sezione di Roma.

Il Consiglio approva e nomina Componenti della Commissione d’esame un membro scelto dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Roma, un membro dalla Associazione Avvocati per l’Europa ed un membro Associazione Nazionale Forense sezione di Roma. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, l’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. 33/2013 è esteso anche agli Ordini e Collegi professionali secondo le disposizioni di cui all’art. 2bis.

Tale estensione implica che anche i dati di cui all’art. 14 del D. Lgs 33/2013 siano oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine degli avvocati di Roma.

Essa riguarda i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative.

In particolare, per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di amministrazioni diverse da quelle territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta legislativa si pone in continuità con l’interpretazione fornita dall’Autorità nella delibera n. 144/2014, in cui si precisava che le misure di trasparenza previste nella precedente versione dell’art. 14 trovavano applicazione anche agli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una funzione di indirizzo, proprio laddove non esiste una rappresentanza politica, come per il Consiglio dell’Ordine forense



romano.

Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, e gli Ordini professionali sono tenuti a pubblicare, pertanto, i dati riferiti ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, intesi quali soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.

Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni previste dall'art. 14 non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni di tali soggetti (v. Delibera ANAC n. 241/2017). Pertanto, sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.

Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1bis, dello stesso D. Lgs. 33/201, non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento. Nell'ipotesi di gratuità, si evidenzia peraltro l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito.

Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dal Presidente, ha effettuato una ricognizione normativa e regolamentare di carattere generale al fine di verificare se il legislatore abbia previsto il riconoscimento ai singoli consiglieri di un emolumento, anche a carattere forfettario, per lo svolgimento del detto incarico elettivo.

Dalla lettura delle norme istituzionali, con particolare riferimento alla L. 31 dicembre 2012 n. 247, si evince che alcun corrispettivo, emolumento, onorario, provvigione e/o compenso sia dovuto ai membri dei Consigli degli Ordini territoriali.

Tale circostanza è stata mantenuta dall'Ordine forense romano, il quale non ha mai previsto alcuna "retribuzione" per il *munus* dai singoli consiglieri svolto nell'interesse esclusivo degli iscritti e dello stesso Ordine.

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data odierna la nota della Corte di Cassazione con la quale si specifica che per la "Notte Bianca" non è stato richiesto alcun contributo economico all'Ordine, ma solo la disponibilità dell'Aula Avvocati, concessa con delibera del 27 aprile 2017.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Angela Cassano, Gloria Costabile, Rita Maria Covatta, Valentina Leone, Gabriele Quaranta, Rosella Silvia, Aurelio Salata, Sonja Scalera, Flaminia Grossi, Emanuela Testa, Rita Rossiello, Leopoldo Francesco Brindisi

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di



notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti rappresentano che in data 19 gennaio 2017 è pervenuta una istanza dell'Associazione Difensori d'Ufficio per la partecipazione al servizio turnazione delle difese d'ufficio.

Su delega del Consiglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti hanno convocato l'Associazione ADU assieme alla Camera Penale di Roma e all'Associazione Nazionale Forense - sede di Roma, che già garantiscono il servizio per conto dell'Ordine.

Nonostante la buona volontà dei partecipanti alle riunioni tenute in data 16 febbraio 2017, 23 febbraio 2017 e 2 marzo 2017 non è stato possibile raggiungere un accordo tra i soggetti interessati ad assicurare tale servizio.

Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti propongono al Consiglio di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale per giorni 30 consecutivi a partire dal 15 maggio 2017 di un invito ad offrire al quale potranno partecipare associazioni forensi o altri soggetti anche in forma aggregata per assicurare il servizio, garantendo il seguente livello minimo di prestazioni per un anno a decorrere dal 1° Agosto 2017 al 31 Luglio 2018:

- sede disponibile all'interno della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - punti da 1 a 5;
- piano di gestione del servizio che garantisca trasparenza e turnazione dei difensori – punti da 1 a 5;
- linea telefonica e di utenza mobile all'uopo dedicata - punti da 1 a 2;
- disponibilità per tutti i giorni lavorativi della settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - punti da 1 a 8;
- offerta economica al ribasso dall'importo base di euro 20.000,00 - punti da 1 a 8.

Viene all'uopo nominata una commissione composta dai dipendenti dell'Ordine Signori (omissis) (Presidente), (omissis) (Componente), (omissis) (Componente) e (omissis) (Componente Supplente) per la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi.

Il Consigliere Scialla si astiene.

Il Consigliere Rossi rileva che la difesa d'ufficio non è un business. L'art. 29 delle disposizioni di attuazione del cpp dispone che la formazione del difensore sia rimessa al Consiglio dell'Ordine e alle Camere Penali territoriali e ciò in virtù del fatto che una materia così delicata deve necessariamente essere gestita da un soggetto affidabile, in quanto destinato alla tutela dei soggetti più deboli.

Il servizio, così come attualmente strutturato (affidato a Camera Penale e ANF), è perfettamente funzionante e non ha mai dato adito a rilievi di sorta, non vi è quindi motivo alcuno per modificarlo a potenziale favore di chi, lungi dall'essere in possesso dell'esperienza necessaria, è verosimilmente animato da mero tornaconto economico. Esprime pertanto voto contrario al bando.

Rileva comunque che tra i requisiti del bando andrebbe inserito il riconoscimento a livello nazionale dell'Associazione richiedente, sì che possa essere garantito quanto meno un livello accettabile di esperienza e affidabilità.

Il Consigliere Nicodemi si associa.

Il Consigliere Stoppani si associa a quanto espresso dal Consigliere Rossi, esprime voto contrario anche alla forma di gara proposta e non utilizzabile.

Il Consigliere Mazzoni chiede di sapere le date di invio dopo la gara del nuovo servizio di turnazione e lo stato di fatto e di diritto del precedente accordo con Camera Penale e ANF.



Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di avere particolarmente apprezzato l'intervento del Consigliere Scialla il quale, facendo parte di una delle associazioni forensi interessate al servizio, ha comunicato di volersi astenere rispetto alla problematica in discussione e ritiene che analogo atteggiamento sarebbe lecito e doveroso attendersi da tutti i colleghi Consiglieri iscritti o particolarmente vicini ad associazioni o enti interessati alla gestione del servizio.

Alle ore (omissis) entra in Aula il Consigliere Conte, che si associa all'intervento del Consigliere Rossi, esprimendo voto contrario.

Il Consiglio delibera la pubblicazione del bando sul sito istituzionale per giorni 30 consecutivi a partire dal 15 maggio 2017 di un invito ad offrire al quale potranno partecipare associazioni forensi o altri soggetti anche in forma aggregata per assicurare il servizio garantendo il seguente livello minimo di prestazioni per un anno a decorrere dal 1 Agosto 2017 al 31 Luglio 2018:

- sede disponibile all'interno della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - punti da 1 a 5;
- piano di gestione del servizio ispirato a vincoli di trasparenza e turnazione dei difensori – punti da 1 a 5;
- linea telefonica e di utenza mobile all'uopo dedicata - punti da 1 a 2;
- disponibilità per tutti i giorni lavorativi della settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - punti da 1 a 8;
- offerta economica al ribasso dall'importo base di euro 20.000,00 - punti da 1 a 8.

Viene all'uopo nominata una commissione composta dai dipendenti dell'Ordine Signori (omissis) (Presidente), (omissis) (Componente), (omissis) (Componente) e (omissis) (Componente Supplente) per la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 28 marzo 2017, prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla delibera emessa nell'adunanza del 10 marzo 2016 con protocollo n. (omissis). L'Avvocato chiede che venga rettificata la data di nascita, da "(omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 6 marzo 2017, dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla delibera emessa nell'adunanza del 19 maggio 2016 con protocollo n. (omissis).

L'Avvocato chiede che vengano rettificati i seguenti dati anagrafici:

Cognome: da "(omissis)".

Nome: da "(omissis)".

Data di nascita: da "(omissis)".

Codice Fiscale: da "(omissis)".

Il Consigliere Stoppani chiede di sapere come sia possibile in questo caso, tale discrasia di cognome, nome, data di nascita e codice fiscale. Esprime pertanto voto contrario.

Il Consiglio approva.



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta pervenuta dal Funzionario Signor (omissis) relativa l'autorizzazione di destinare al macero, previa triturazione i fascicoli del patrocinio a spese dello Stato per gli anni dal 2002 al 2006 come da delibera che prevede la conservazioni degli atti ricevuti per dieci anni.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio autorizza purché la documentazione sia stata scansionata.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che è pervenuto il preventivo dalla Società (omissis) relativo al Corso di Formazione e aggiornamento del personale che sarà preposto all'utilizzo del sistema software ebridge linea lavoro ed alla preparazione delle buste paga.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio delibera in conformità, scegliendo i dipendenti Antonio Barra, Paola Conigliaro e Matteo Maddafferri con invito di partecipare a tutto il corso.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito e sul programma pervenuto dall'Associazione Nazionale per la Fisica e le Applicazioni riconosciuta dal Mise -ANFeA- e dal Dipartimento di Scienze Applicate all'Ingegneria -SBAI- diretto al Consiglio e da divulgare a tutti gli iscritti interessati al primo congresso "Le Tecnologie Scientifiche in Ambito Forense" che si terrà presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica il giorno 27 maggio 2017.

Il Consiglio ringrazia per il cortese invito e manda alla Segreteria di comunicare l'impedimento del Presidente Vaglio a partecipare per pregressi impegni istituzionali già assunti.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver provveduto a far predisporre il nuovo Regolamento per la Biblioteca dell'Ordine che riporta integralmente e chiede che sia approvato.

BIBLIOTECA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
"PASQUALE STANISLAO MANCINI"

REGOLAMENTO

CAPO PRIMO: Definizione e compiti

Art. 1

Profilo giuridico

La Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Roma, intitolata al primo Presidente dell'Ordine "Pasquale Stanislao Mancini", è specializzata nell'area delle scienze giuridiche e depositaria dei documenti attinenti alla materia giuridica.

Art. 2

Compiti

In relazione alla sua fisionomia ed alle raccolte possedute, la Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Roma persegue le finalità di raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli utenti la produzione editoriale italiana e internazionale in campo giuridico; supportare le attività di studio e ricerca effettuate da avvocati, docenti, ricercatori, praticanti, studenti e promuovere la conoscenza della cultura giuridica mediante l'acquisizione della più qualificata e aggiornata produzione editoriale.

Inoltre:



- promuove programmi di collaborazione e di scambi con altre istituzioni bibliografiche nazionali ed internazionali e con le biblioteche di altri Ordini forensi territoriali;
- partecipa a programmi di cooperazione nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali;
- partecipa a manifestazioni e iniziative di qualunque genere sia in forma diretta che per mezzo di rapporti di partenariato per la promozione della Biblioteca e diffusione dei suoi confini;
- promuove la raccolta dei donatori di beni librari da parte degli avvocati, da persone fisiche e giuridiche che manifestino l'intenzione di avvalersi della Biblioteca dell'Ordine per la salvaguardia e la tenuta del loro patrimonio documentale/librario.

CAPO SECONDO: Ordinamento

Art. 3

Coordinamento

Il regolare funzionamento della Biblioteca è curata dal Responsabile del Dipartimento Primo il quale individua i criteri e gli obiettivi di massima in relazione:

1. all'incremento e all'organizzazione delle raccolte;
2. ai criteri di descrizione dei documenti e al recupero delle informazioni bibliografiche e documentali;
3. all'uso pubblico delle raccolte;
4. ai rapporti con le istituzioni bibliotecarie;
5. all'individuazione e all'assegnazione delle risorse umane da destinare alla struttura operativa;
6. alla valutazione dei risultati conseguiti;
7. all'aggiornamento del personale addetto;
8. alla redazione della relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 4

Tutela del patrimonio

Il materiale librario e documentario acquisito o ricevuto in dono e scambio, i cataloghi e gli inventari, anche informatizzati, le attrezzature e gli arredi esistenti sono affidati per la custodia al responsabile del Dipartimento Primo, il quale predispose tutte le misure atte a garantirne la salvaguardia.

Art. 5

Apertura e chiusura

Le operazioni di apertura e chiusura della biblioteca devono essere effettuate in modo da garantire la sicurezza dei locali e del patrimonio in essi custodito; in particolare, prima di procedere alla chiusura, il personale è tenuto a controllare tutti i locali e gli impianti della biblioteca, per accertare che non vi siano situazioni anomale o di pericolo.

Art. 6

Interventi di prevenzione, conservazione e tutela

Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio librario e documentario sono effettuati controlli periodici sul medesimo, provvedendo regolarmente ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.

Art. 7

Revisioni

1. Per analoghe finalità di buona conservazione, sono periodicamente eseguite revisioni parziali e



generali del materiale documentario custodito nel deposito librario e nelle sale di consultazione. Il personale addetto alla Biblioteca provvede in particolare ad effettuare revisioni mensili nelle sale di consultazione, segnalando tempestivamente al funzionario responsabile di settore gli opportuni interventi di conservazione, rilegatura e restauro, nonché le eventuali mancanze, sottrazioni e danneggiamenti, o rinvenimenti di volumi precedentemente dichiarati mancanti.

2. Una scheda recante la segnatura e il titolo relativo va collocata al posto di ogni libro che risulti smarrito o perduto, ovvero temporaneamente dislocato altrove.
3. I verbali relativi all'esecuzione delle attività illustrate nel comma precedente devono essere sottoscritti dal personale incaricato e consegnati al Responsabile del Dipartimento Primo; gli stessi sono conservati nell'archivio della Biblioteca.

Art. 8

Prelievo e ricollocazione del materiale librario e documentario

1. Ogni documento tolto dagli scaffali perché dato in lettura o in prestito, deve essere immediatamente sostituito al posto con la copia della scheda di richiesta contenente le indicazioni di segnatura, il titolo dell'opera e i dati identificativi del lettore.
2. I documenti dati in lettura e in prestito devono essere ricollocati al loro posto giornalmente, segnalando tempestivamente al Responsabile di Dipartimento Primo qualunque sottrazione, disordine o danno.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo costituisce grave negligenza.

Art. 9

Registrazioni in entrata

1. Qualsiasi unità di materiale librario e documentario che entra a far parte del patrimonio della Biblioteca deve essere iscritta nel registro cronologico di entrata e confermato mediante l'iscrizione su mezzi informatici.
2. A ciascuna unità libraria e documentaria è assegnato un numero d'entrata distinto, anche nel caso di pubblicazioni in più parti. Nel caso di periodici, il numero d'entrata è assegnato al primo fascicolo di ogni annata.
3. Ciascuna unità libraria e documentaria dovrà recare un timbro con il nome della biblioteca:
 1. nel verso del frontespizio o, in mancanza, sulla prima pagina del volume;
 2. in una o più pagine all'interno del volume;
 3. nel verso di ogni illustrazione fuori testo;
 4. nel cartellino unito ad ogni unità di materiale non librario;
 5. il tipo, le dimensioni e la posizione del timbro devono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione e l'uso del documento.

Art. 10

Cataloghi e registri

1. La Biblioteca deve possedere un catalogo generale alfabetico per autori e titoli;
2. Per la tenuta e la compilazione del catalogo si osservano le norme in uso presso le biblioteche pubbliche statali o quelle prevalenti a livello nazionale.
3. La biblioteca deve inoltre possedere:
 - a) un registro dei volumi consegnati al legatore;



b) un registro delle opere smarrite, sottratte o danneggiato.

Art. 11

Bilancio

Alla gestione economica ordinaria e straordinaria della Biblioteca provvede il Responsabile del Dipartimento Primo previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, salvo emergenze.

Delle emergenze e delle connesse soluzioni sarà redatto apposito verbale da conservarsi unitamente alla scheda dei libri interessati.

Art. 12

Scarto

Per assicurare la più efficace gestione e conservazione delle raccolte, la Biblioteca può procedere periodicamente ad operazioni di scarto bibliografico, previa scheda dei libri inventariati previa predisposizione di un documento che, nel rispetto delle necessità di tutela del patrimonio e in conformità con le disposizioni vigenti, determini con precisione i criteri e le modalità di intervento. Degli scarti bibliografici annualmente sarà data notizia alle biblioteche nazionali e del circuito ed anche alle biblioteche o enti caritatevoli.

CAPO TERZO: Servizi all'utenza

Art. 13

Condizioni di accesso

1. L'accesso alla Biblioteca è consentito agli avvocati appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Roma, agli studiosi/ricercatori previa lettera di presentazione dell'Ordine di appartenenza, o dell'università, o comunque dell'istituzione tuttora interessati finalità della consultazione, agli studenti universitari, con lettera di presentazione del docente, assegnatari di tesi di laurea nelle materie storico-giuridiche.
2. Gli studiosi che hanno esigenza di svolgere ricerche nelle materie giuridiche sono ammessi in Biblioteca previo colloquio e presentazione del docente, per un periodo congruo allo svolgimento delle ricerche.
3. Per particolari esigenze è facoltà del Responsabile del Dipartimento Primo consentire l'accesso temporaneo alla biblioteca anche a persone non appartenenti alle categorie indicate.

Art. 14

Modalità di ammissione

La frequenza alla Biblioteca è subordinata al rilascio di una tessera di ammissione, o di un permesso temporaneo, previa presentazione di un documento d'identità valido nonché di quello attestante lo status di avente diritto. La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri.

Art. 15

Accesso

1. All'atto dell'ingresso nei locali della Biblioteca, l'utente deve consegnare al personale addetto la propria tessera di ammissione e un documento identificativo, ovvero la sola tessera di ammissione, se corredata da fotografia.
2. Non è consentito l'ingresso in Biblioteca con oggetti o beni personali introdotti dagli utenti nei suoi locali (zaini, caschi, borse) che dovranno essere riposte nelle cassette all'ingresso della Cassazione o in apposite cassette all'uopo predisposte



Art. 16

Regole di comportamento

1. Gli utenti ammessi in Biblioteca hanno l'obbligo di:
 - a) osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - b) tenere un comportamento consono al decoro del luogo;
 - c) trattare tutto il materiale loro affidato con la massima cura e preservarlo da qualsiasi tipo di danneggiamento.
2. È rigorosamente vietato disturbare l'attività di studio e di lavoro; fumare o consumare cibi e bevande nelle sale; utilizzare apparecchiature rumorose; servirsi in maniera impropria degli arredi, delle attrezzature e degli ambienti della biblioteca. È altresì vietato utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione dei siti autorizzati e delle risorse elettroniche ad accesso locale messe a disposizione dalla Biblioteca.

Art. 17

Calendario ed orari

1. Il calendario di apertura e gli orari della biblioteca sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Qualsiasi variazione all'orario stabilito è disposta dal Responsabile del Dipartimento Primo, con apposito provvedimento di cui è data tempestiva comunicazione agli utenti. L'orario massimo di consultazione è fissato in 2 ore consecutive giornaliere.
2. La Biblioteca effettua una chiusura annuale durante il periodo estivo, per lavori di revisione, riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro. Di tale chiusura è data tempestiva comunicazione agli utenti.

Art. 18

Servizi di assistenza e informazioni bibliografiche

1. Nella sala cataloghi è assicurato un servizio di assistenza agli utenti e orientamento alla ricerca. Il personale addetto, oltre a svolgere le funzioni indicate, assicura il raccordo tra i servizi erogati.
2. La consultazione dei cataloghi cartacei e automatizzati è eseguita direttamente dagli utenti, che possono altresì avvalersi dell'assistenza del personale addetto.

Art. 19

Sale di lettura e consultazione

1. Nelle sale di lettura e di consultazione sono direttamente accessibili agli utenti gli strumenti bibliografici più aggiornati e di frequente consultazione, costantemente adeguati e incrementati.
2. Gli utenti sono tenuti a utilizzare il materiale messo a disposizione con la dovuta cura, collaborando alla buona tenuta delle sale.
3. Non è consentito trattenersi nelle sale per motivi estranei allo studio.
4. La consultazione dei volumi di particolare pregio si effettua nello spazio appositamente individuato dalla direzione, sotto la sorveglianza del personale addetto.
5. Nelle sale è vietato fumare.
6. La sorveglianza delle sale di consultazione è affidata al personale della Biblioteca.

Art. 20

Richiesta di documenti in lettura

1. I documenti/volumi di pregio conservati nel deposito librario devono essere richiesti dietro presentazione di apposita richiesta fornito dalla Biblioteca debitamente compilato. Il numero delle



richieste che è possibile effettuare nonché le modalità del prelievo dei volumi sono stabiliti dal responsabile del Dipartimento Primo.

2. Prima di uscire dalla Biblioteca l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura; è consentito il deposito dei volumi, valido per i tre giorni successivi.
3. L'accesso agli spazi in cui sono custoditi i documenti/volumi di pregio è vietato al pubblico.
4. Le opere rare devono essere richieste e riconsegnate al personale addetto alla Biblioteca.

Art. 21

Ricerche bibliografiche e fornitura di documenti

1. Il servizio di fornitura dei volumi si effettua anche a favore delle biblioteche, a mezzo posta assicurata e dietro copertura anticipata delle relative spese postali.
2. Le richieste di cui al presente articolo devono pervenire per iscritto.

Art. 22

Servizio di riproduzione

1. La riproduzione parziale dei documenti posseduti dalla Biblioteca è consentita esclusivamente per motivi di studio o di ufficio e nei limiti previsti dalla normativa vigente sulla tutela del diritto di autore dietro rimborso delle spese di riproduzione per quantificate di volta in volta in base alle richieste.
2. Sono escluse dalla riproduzione le seguenti opere: incunaboli, cinquecentine, opere rare o di pregio, opere anteriori al 1980, opere conservate in collocazione "Presidenza", nonché materiale in cattivo stato di conservazione o deteriorabile.

Art. 23

Servizio di consultazione banche dati

Le ricerche sono effettuate direttamente dagli utenti; il personale della Biblioteca fornisce assistenza nell'utilizzazione degli strumenti elettronici per la ricerca.

Art. 24

Prestito

1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio librario della Biblioteca.
2. Sono escluse dal prestito:
 - a) le opere in precario stato di conservazione;
 - b) le opere non ancora catalogate;
 - c) le pubblicazioni periodiche;
 - d) le opere anteriori al 1980;
 - e) le opere rare o di pregio;
 - f) le opere collocate nelle sale di consultazione;
 - g) le enciclopedie e i dizionari;
 - h) i manuali e i trattati non posseduti in duplice copia;
 - i) le raccolte di legislazione e giurisprudenza;
 - l) opere conservate in collocazione "Presidenza";
 - m) ogni altro materiale per il quale particolari ragioni sconsiglino l'allontanamento dalla sede.
3. Il personale addetto al prestito deve controllare l'integrità dello stato di conservazione del documento nonché gli eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze eventualmente riscontrate, vanno fatti rilevare agli utenti individuali e alle biblioteche e sono comunque annotati



all'atto di registrazione del prestito.

4. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito.

Art. 25

Tipi di prestito

La Biblioteca effettua i seguenti tipi di prestito:

1. prestito interbibliotecario nazionale e internazionale, riservato alle biblioteche.
2. Modalità e durata del prestito sono descritte con provvedimento del Responsabile del Dipartimento Primo.

Art. 26

Requisiti per l'ammissione al prestito

1. L'utente che ottiene volumi in prestito è tenuto ad usarli con ogni cura e diligenza. Non è consentito prendere volumi in prestito per conto di altri.
2. Per particolari esigenze è facoltà del Responsabile del Dipartimento Primo autorizzare il prestito a persone o enti non compresi nelle categorie indicate sopra; è altresì facoltà dello stesso Responsabile esigere in qualsiasi momento la restituzione immediata di un documento dato in prestito.

Art. 27

Sanzioni relative al prestito

1. All'utente che non restituisca puntualmente il documento è rivolto un sollecito telefonico, al quale, in caso negativo, segue comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Al tempo stesso l'utente è escluso dal prestito fino a restituzione avvenuta.
2. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca il volume ricevuto in prestito è rivolto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio del direttore può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza. Nel caso di impossibilità di reintegro o sostituzione del volume il Responsabile del Dipartimento Primo provvede alla richiesta economica del danno subito previa quantificazione effettuata sulla base di parametri individuati dal Responsabile stesso.
3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale addetto, l'utente inadempiente può essere escluso dalla frequenza della Biblioteca con provvedimento del Responsabile del Dipartimento Primo.
4. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, il Responsabile del Dipartimento Primo può proporre l'esclusione dalla frequenza della Biblioteca di chi si sia reso responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un volume ricevuto in prestito, ancorché lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno.
5. Il Responsabile del Dipartimento Primo può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio.

Art. 28

Dichiarazioni di conformità

È competenza del Responsabile del Dipartimento Primo rilasciare a richiesta degli interessati dichiarazioni di conformità relative a riproduzione di documenti posseduti dalla Biblioteca o ricevuti



in prestito da altre biblioteche.

Art. 29

Sanzioni

1. Chi contravvenga alle norme del presente regolamento, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla Biblioteca; in particolare, chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura sarà escluso dalla Biblioteca e deferito all'Autorità Giudiziaria.
2. Potrà inoltre essere sanzionato chiunque si renda colpevole delle seguenti infrazioni:
 - a) dichiarazioni mendaci nel rilascio dell'autocertificazione;
 - b) introduzione in Biblioteca di oggetti personali non autorizzati;
 - c) mancato rispetto degli orari della Biblioteca;
 - d) disturbo della quiete e del decoro della Biblioteca;
 - e) riproduzione non autorizzata di materiale anche per mezzo di apparecchi elettronici o digitali di qualunque tipo (cellulari, tablet, macchine fotografiche, ecc.);
 - f) uso improprio di materiali, attrezzature ed arredi della Biblioteca.
3. Senza pregiudizio del risarcimento di eventuali danni, le sanzioni previste per chi non ottemperi a tali norme sono, a seconda della gravità delle infrazioni e delle recidive, il richiamo verbale, il richiamo scritto, l'esclusione temporanea e l'esclusione definitiva dalla Biblioteca.
4. Le sanzioni sono comminate previa istruttoria dal Responsabile del Dipartimento Primo espressamente delegato.

CAPO QUARTO: Disposizioni finali

Art. 30

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla Inaugurazione della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Roma "Pasquale Stanislao Mancini".

Roma, 4 maggio 2017".

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario all'approvazione del Regolamento per la gestione della biblioteca.

Il Presidente chiede al Consigliere Stoppani se ritenga che la consultazione dei testi debba essere libera.

Il Consigliere Stoppani risponde che ovviamente la consultazione deve essere regolamentata ma non approva il testo.

Il Consiglio approva a maggioranza il Regolamento proposto dal Consigliere Segretario Di Tosto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 26 aprile 2017 si è riunita la Commissione composta dai Signori (omissis), supportati per le informazioni tecniche dal IT (omissis), relativo all'acquisto del sistema Server per S.O. Microsoft Windows Server come da delibere consiliari del 16 febbraio 2017 e 30 marzo 2017.

Le Società che hanno risposto al bando sono:

(omissis)



All'esito della valutazione e sentito il parere favorevole dell'IT Dott. (omissis) per quanto concerne gli aspetti tecnici propone l'aggiudicazione alla Società (omissis) essendo per euro (omissis) la più vantaggiosa.

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva a maggioranza e conferma l'aggiudicazione in favore alla Società (omissis) essendo per euro (omissis) essendo la proposta più vantaggiosa.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 26 aprile 2017 si è riunita la Commissione composta dai Signori (omissis), supportati per le informazioni tecniche dal IT (omissis), relativo all'acquisto del sistema software e hardware di Backup come da delibere consiliari del 16 febbraio 2017 e 30 marzo 2017.

Le Società che hanno risposto al bando sono:

(omissis)

All'esito della valutazione e sentito il parere favorevole dell'IT Dott. (omissis) per quanto concerne gli aspetti tecnici propone l'aggiudicazione alla Società (omissis) essendo per euro (omissis) oltre IVA la più vantaggiosa.

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva a maggioranza e conferma l'aggiudicazione alla Società (omissis) per euro (omissis), essendo la più vantaggiosa.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 26 aprile 2017 si è riunita la Commissione composta dai Signori (omissis), supportati per le informazioni tecniche dal IT (omissis), relativo all'acquisto del sistema software Microsoft Windows Server 2016 come da delibere consiliari del 16 febbraio 2017 e 30 marzo 2017.

Le Società che hanno risposto al bando sono:

(omissis)

All'esito della valutazione e sentito il parere favorevole dell'IT Dott. (omissis) per quanto concerne gli aspetti tecnici propone l'aggiudicazione alla Società (omissis) essendo per euro (omissis) la più vantaggiosa.

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva a maggioranza e conferma l'aggiudicazione in favore alla Società (omissis) essendo per euro (omissis) la più vantaggiosa.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 26 aprile 2017 si è riunita la Commissione composta dai Signori (omissis), supportati per le informazioni tecniche dal IT (omissis), relativo all'acquisto di un proiettore professionale ad elevate prestazioni come da delibera consiliare del 23 febbraio 2017.

Le Società che hanno risposto al bando sono:

(omissis)



All'esito della valutazione e sentito il parere favorevole dell'IT Dott. (omissis) per quanto concerne gli aspetti tecnici, videoproiettore EPSON modello EB-Z9800W propone l'aggiudicazione alla Società (omissis) per una richiesta economica di euro (omissis) essendo la più vantaggiosa.

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva a maggioranza e conferma l'aggiudicazione in favore alla Società (omissis) essendo per euro (omissis) la più vantaggiosa.

Assemblea del 27 aprile 2017: esito e delibere conseguenti

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 4 maggio 2017 si è riunita la Commissione composta dai Signori (omissis), per valutare i preventivi pervenuti per la fornitura di servizi necessari in occasione della manifestazione nazionale dei Professionisti del 13 maggio 2017 relativa alla richiesta di reintroduzione dei minimi tariffari come da delibera consiliare del 27 marzo 2017.

Le Società che hanno risposto al bando sono:

(omissis)

All'esito della valutazione la Commissione propone l'aggiudicazione alla (omissis) essendo per euro (omissis) la più vantaggiosa.

Il Consigliere Conte pur dichiarandosi assolutamente favorevole alla manifestazione del 13 maggio 2017 ed alla battaglia per la reintroduzione dei minimi tariffari, si dichiara altresì assolutamente contrario alla spesa di euro (omissis), dichiarandosi contrario all'acquisto di bandiere, cappellini e fischietti.

Il Consigliere Rossi si associa al Consigliere Conte ed esprime il proprio dissenso alle manifestazioni in genere.

Il Consigliere Stoppani esprime nuovamente voto contrario alle spese associandosi alla contrarietà del Consigliere Rossi sulla manifestazione e ricordando di avere organizzato con tutte le professioni interessate una manifestazione ma con associazioni e singoli partecipanti.

- Alle ore (omissis) esce dall'Aula il Consigliere Conte.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che la presente delibera di approvazione dei verbali della commissione altro non è la doverosa esecuzione da parte del Consiglio di quanto deliberato dall'assemblea degli iscritti del 27 aprile e della delibera del Consiglio di pari data che ha indetto la selezione; pertanto, le eventuali critiche e censure sull'an avrebbero dovuto/potuto essere espresse in quelle sedi.

Il Consigliere Stoppani a seguito della specificazione del Consigliere Galletti rileva che non può trattarsi di attività meramente esecutiva e reitera il voto contrario.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta della commissione aggiudicatrice e delega il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto con la previsione della penale di euro 50.000,00 in caso di inadempimento, salvo il diritto ad agire per il maggior danno.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 15 dell'adunanza del 27 aprile 2017

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 15 dell'adunanza del 27 aprile 2017



Il Consiglio approva.

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Stefano BONISTALLI, Marta CACCIATORE, Diana CECCONI, Francesca CICALESSE, Isotta DE CARLI, Fortunata Giada MODAFFARI, Laura NESTORINI, Rossella PERRI, Pier Paolo PICARELLI, Riccardo RETAMAL, Rita SEGRETO, Carol SOLA, Chiara Andrea ZONETTI i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti, quest'ultimo quale coordinatore del progetto afferente il diritto amministrativo, in relazione alla consultazione ANAC sull'affidamento dei servizi legali rappresentano al Consiglio le seguenti considerazioni.

- CONTRIBUTO PER LA CONSULTAZIONE ANAC SULL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI

Premessa

Con il presente documento si intende fornire un contributo partecipativo alla consultazione avviata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche solo "ANAC" o "Autorità") sui servizi legali e sulle modalità di loro affidamento da parte dei soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito anche solo "Codice dei contratti pubblici"), tenuto conto dell'attenzione agli stessi riservata dalla normativa nazionale e UE.

Nell'apprezzare l'intenzione dell'ANAC di emanare delle linee guida che supportino le amministrazioni aggiudicatrici in ordine alle modalità di affidamento dei servizi legali, è bene evidenziare che la sussistenza di più norme non chiaramente coordinate ed una applicazione non uniforme delle stesse, ha comportato il proliferare di situazioni anomale che spesso sfociano in una multiformità di condotte che, da un lato, provocano complicazioni (*rectius*: inefficienza ed intempestività) dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, un vero e proprio svilimento della professione dell'Avvocato la cui funzione ha, inutile rammentare, rilievo costituzionale.

Partendo dalla distinzione dei servizi legali come emerge chiaramente dalla Direttiva 2014/24/UE e, almeno in parte, dal Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

- 1. Patrocinio legale**, ossia i servizi legali di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, ovvero nei procedimenti innanzi le Autorità di settore e nelle procedure arbitrali rituali, nonché le consulenze legali fornite in preparazione degli stessi o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento; si tratta, pertanto, della funzione di patrocinio legale, nonché ogni ulteriore attività volta ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutelare la posizione giuridica soggettiva del committente, attraverso la promozione di un giudizio o procedimento, ovvero per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive;



2. Assistenza legale stragiudiziale, ossia i servizi legali di assistenza, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 1, e di consulenza legale, di competenza degli Avvocati, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 247/2012 (c.d. Legge professionale forense);

si auspica un intervento che, nel definire le direttive ispirate ad un'azione efficace ed efficiente dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, consideri le osservazioni di seguito rappresentate, quali riflessioni critiche rispetto al contenuto del documento di consultazione.

1. Sulla natura dei servizi legali "esclusi"

Nel documento di consultazione redatto dall'ANAC in tema di affidamento dei servizi legali si legge che «*la disciplina contenuta nel codice supera la distinzione ... tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica ... il primo caso era sottratto alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006 in quanto qualificato come "contratto d'opera intellettuale" ... il secondo caso, invece, era qualificato come "appalto di servizi"*».

Tale asserzione parte da un presupposto, che appare erroneo o comunque non condivisibile, in base al quale la disciplina contenuta nel (nuovo) Codice dei contratti pubblici supererebbe la distinzione tra l'attività di patrocinio in giudizio (contratto d'opera intellettuale) e l'attività di assistenza e consulenza giuridica (appalto di servizi). Tuttavia, l'assunto di una equiparazione tra servizi legali e appalti di servizi non sembra avere un effettivo riscontro nella Direttiva 2014/24/UE e nel D.Lgs. n. 50/2016.

Infatti, il patrocinio in giudizio e le attività allo stesso assimilabili (ovvero, i servizi legali di cui al punto 1 delle premesse del presente documento) ancora oggi non possono essere qualificate come "appalto" e, in particolare, non possono essere qualificate come "appalto di servizi", trattandosi di attività professionali "riservate" da affidare mediante incarico ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, norma significativamente non abrogata dal Codice dei contratti pubblici, per l'espletamento di una attività che, come ricordato, è e resta di rilievo costituzionale.

Dette attività sono "riservate" in via esclusiva, dalla Legge professionale forense, all'Avvocato; in particolare, possono essere svolte esclusivamente da Avvocati iscritti all'Albo di cui alla legge professionale forense, che abbiano quindi ottenuto il titolo professionale in Italia, ovvero iscritti in un'apposita sezione speciale dell'Albo, c.d. degli avvocati "stabiliti", che consente l'esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d'origine l'abilitazione alla professione.

Quanto sopra è confermato da un orientamento espresso dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, risalente ma mai messo in discussione e segnatamente:

- Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners c/ Stato belga: "*a differenza di altre prestazioni professionali, il patrocinio legale si lega a interessi costituzionalmente protetti, che assicurano a veri e propri diritti inviolabili, quale il diritto alla difesa e, pur senza implicare l'esercizio di pubblici poteri*";
- Corte Costituzionale, 27 maggio 1996, n. 171: trattasi di attività che "*partecipa dell'amministrazione della giustizia quale servizio pubblico essenziale volto alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*".

Ancora da ultimo, nella sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, 27 dicembre 2016, n. 344, è stato confermato che il contratto di conferimento di incarico di patrocinio legale, finalizzato alla difesa tecnica dell'Ente in giudizio, è riconducibile al contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2230 codice civile (non al contratto di appalto di servizi);



come tale, esso è escluso dal novero dei servizi contemplati dalla Direttiva 2014/24/UE (25° Considerando) e non soggiace alla normativa dell'evidenza pubblica, stante la natura strettamente e necessariamente fiduciaria della prestazione, non compatibile con una procedura concorsuale e/o comparativa per la scelta del soggetto affidatario del relativo incarico.

L'affidamento dell'incarico professionale legale, infatti, viene a definirsi con il perfezionamento di una obbligazione a spiccata connotazione soggettiva, attesa la necessaria specificità della scelta *intuitu personae* operata dalla pubblica amministrazione. Con l'appalto di servizi, invece, viene a configurarsi un rapporto *intuitu rei* ove, in capo al soggetto "imprenditore" affidatario, viene prevalere l'elemento della prestazione attesa dalla pubblica amministrazione appaltante (cfr.: Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 63/PAR/2014, del 20 aprile 2014).

L'attività di patrocinio legale (e l'ulteriore attività legale a questa assimilabile) si caratterizza, in altri termini, per il carattere strettamente personale della prestazione in cui la stessa si sostanzia; i c.d. contratti personali sono, pertanto, quei contratti nei quali la considerazione della identità del contraente e delle sue qualità personali è determinante per il consenso e, quindi, per la conclusione del contratto stesso. Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 247/2012, la professione forense può essere esercitata individualmente o in associazione tra Avvocati, anche se l'incarico professionale "è tuttavia sempre conferito all'Avvocato *in via personale*".

Nella prestazione professionale derivante dal contratto d'opera intellettuale, inoltre, prevalgono i caratteri del puro *facere*, con ridotto rilievo all'organizzazione economica e, normalmente, con i requisiti della unicità, della singolarità, della puntualità e della determinatezza dell'arco temporale; nell'appalto assume, di contro, preminente rilievo l'organizzazione economico-aziendale dei fattori produttivi posseduti dall'affidatario, professionista o meno. Ciò in quanto il professionista deve rendersi garante dell'esecuzione, del buon esito dell'attività e del risultato oggetto del contratto, assumendo il rischio relativo della prestazione convenuta che viene spersonalizzata.

Il conferimento di un incarico professionale, quindi, non costituisce e non può essere inquadrato come appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

Al riguardo, la stessa Direttiva 2014/24/UE, al Considerando n. 4, conferma la centralità dell'attività di corretta qualificazione della prestazione oggetto di affidamento specificando che "La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico" (ovvero, come noto, di una concessione).

Resta, dunque, ancora essenziale confermare preliminarmente la differenza tra contratto di prestazione d'opera intellettuale e contratto di appalto, a maggior ragione se si considera che proprio l'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, come precisato all'art. 1, comma 1, concerne esclusivamente gli "appalti e concessioni" e che la medesima norma, all'art. 3, lett. dd), ribadisce che per "contratti" o "contratti pubblici" si intendono i "contratti di appalto e concessione".

In definitiva, si ritiene che gli affidamenti degli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio (cioè il patrocinio legale, come definito sopra al punto 1) siano prevalentemente caratterizzati dall'aspetto strettamente personale e fiduciario, che è ineliminabile presupposto della scelta del legale cui affidare la difesa giudiziaria, indipendentemente dalla natura del soggetto affidante. Ciò esclude la riconducibilità dell'incarico di assistenza giurisdizionale all'appalto di servizi, con l'evidente



conseguenza che i relativi affidamenti non possono soggiacere alle stesse regole dettate per gli affidamenti di “*appalti e concessioni*”.

La conclusione che precede non significa, ovviamente, voler sottrarre tali affidamenti ai principi generali di trasparenza, adeguata motivazione, pubblicità e rotazione. Infatti, l’acquisizione prodromica del preventivo, il confronto tra i contenuti di tale preventivo ed i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti dal D.M. n. 55/2014, l’acquisizione del *curriculum* dell’Avvocato, la pubblicazione dell’incarico, l’adeguata motivazione in ordine alla scelta fiduciaria operata (che evidentemente non potrà orientarsi sempre verso lo stesso legale) rappresentano tutti passaggi essenziali idonei e sufficienti a rendere l’affidamento (pur fiduciario) compatibile con i principi generali dell’agire amministrativo.

2. Il richiamo ai principi UE nel Codice dei contratti pubblici

La richiamata Direttiva 2014/24/UE, all’art. 10, dispone la sua non applicazione alle attività di: (i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un Avvocato (in arbitrati o procedimenti giudiziari); (ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lettera.

Nei *Considerando nn. 25 e 116* della Direttiva è ancor più evidente la previsione di tre distinti regimi per le attività legali, la cui differenziazione attiene sia alla tipologia di attività, sia – per la sola finalità del rispetto della concorrenza in ambito UE – al valore della stessa, e segnatamente:

- 1) attività di rappresentanza in giudizio (ed altre attività legali assimilabili, come precisate nelle premesse del presente documento), per l’affidamento della quale si esclude l’applicazione della Direttiva 2014/24/UE, e, conseguentemente, si applicano i soli principi del Trattato UE;
- 2) attività legali che riguardano questioni di diritto nazionale e, comunque, per un valore sino ad € 750.000 (quale valore soglia UE per detti servizi), per le quali non si applica la citata Direttiva;
- 3) attività legali per un valore superiore ad € 750.000 (quindi, potenzialmente di interesse di studi legali internazionali, anche su base transfrontaliera), per le quali, soli, si applica la citata Direttiva.

La Legge delega (Legge 28 gennaio 2016, n. 11) per l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non ha previsto alcuna indicazione specifica per i servizi legali. L’art. 17 del citato D.Lgs. n. 50/2016 individua le attività legali – pur qualificandole come “*appalti*” – nell’ambito delle attività per il cui approvvigionamento da parte delle amministrazioni si esclude l’applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Senonché:

- per l’affidamento delle attività di rappresentanza in giudizio (ed altre attività legali assimilabili), la norma ha previsto la non applicazione del Codice dei contratti pubblici, salva l’applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che però vanno ben oltre i principi del Trattato e finiscono per risultare a tal punto dettagliati (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, etc.) da obbligare di fatto i “soggetti pubblici” ad applicare le regole previste per gli appalti;
- per l’affidamento delle attività legali di valore inferiore ad € 750.000, l’art. 140 del D.Lgs. n. 50/2016 impone sì un “regime alleggerito” ma di fatto conduce sempre i “soggetti pubblici” ad applicare le regole dettagliate previste per gli appalti.

La maggiore criticità è rappresentata proprio dalla previsione di cui al già richiamato art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, laddove per l’affidamento delle attività di rappresentanza legale è stato previsto il rispetto



dei principi di derivazione UE. Ebbene, la criticità è evidente se si considera che il richiamo al rispetto dei principi UE è posto all'interno di un articolato corpo normativo di 220 articoli che altro non rappresentano che la puntuale declinazione dei predetti principi.

Appare evidente che qualsiasi amministrazione aggiudicatrice, che si trovi a dover decidere tra, da un lato, l'agire nel rispetto dei principi UE e, dall'altro lato, l'applicare le regole frutto della declinazione di tali principi, ovvero l'intero corpo normativo del Codice, si determinerà – già solo in via cautelativa ed in ottica di “deresponsabilizzazione” – nell'applicare *tout court* il Codice dei contratti pubblici per l'affidamento di ogni servizio legale, ivi inclusa la rappresentanza legale.

Tale comportamento, che all'apparenza potrebbe essere riconosciuto come virtuoso ma tale sarebbe solo dove la virtù non alligna, in realtà porta alla proliferazione di gare con applicazione pedissequa delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (con la sola eccezione di pubblicazioni di avvisi e bandi in GURI e GUUE), con ogni conseguenza in ordine ad una inevitabile ingessatura (*rectius*: inefficienza) dell'azione amministrativa e, per quel che maggiormente interessa, allo svilimento di un'attività professionale a tutto discapito della tutela sostanziale degli interessi delle stesse amministrazioni.

Il D.Lgs. n. 50/2016, pertanto, avrebbe dovuto e dovrebbe disciplinare esclusivamente i servizi legali di importo superiore ad € 750.000, ciò, peraltro, al solo fine di tutelare la concorrenza e la libera circolazione dei servizi all'interno della UE (cfr.: Considerando n. 116 della citata Direttiva), con espressa esclusione, tra detti servizi, del patrocinio in giudizio (e delle attività allo stesso assimilabili di cui al punto 1 delle premesse delle presenti considerazioni). Il mancato rispetto dei principi UE è tale che un prestatore di servizi di un altro Stato membro potrà agevolmente argomentare che le complesse procedure necessarie per partecipare ad una selezione per servizi legali di valore inferiore a 750.000 euro, a maggior ragione per un soggetto straniero, costituisce di fatto un ostacolo alla prestazione dei servizi da parte di tale soggetto in Italia.

3. Sulle modalità di affidamento degli incarichi legali

In ragione di quanto precede in ordine (i) alla non riconducibilità tra gli “appalti di servizi” delle attività legali di patrocinio in giudizio e delle ulteriori attività allo stesso assimilabili (ovvero, i servizi legali di cui al punto 1 delle premesse del presente documento) e (ii) alla caratterizzazione strettamente fiduciaria della relativa prestazione, le modalità di affidamento di dette attività come delineate dall'ANAC nel documento di consultazione non sono condivisibili.

In particolare, l'Autorità prevede che la scelta (*rectius*, la selezione) dell'Avvocato al quale affidare il patrocinio in giudizio e le ulteriori attività allo stesso assimilabili, può avvenire in via diretta (quindi, senza previa pubblicazione di un avviso o consultazione di un elenco già formato di professionisti) unicamente “*nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento*”.

Ebbene, tale limitazione rischia di compromettere gravemente il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia delle amministrazioni aggiudicatrici. Infatti, si dovrebbe prescindere da qualsiasi comparazione almeno nell'ipotesi di consequenzialità necessaria tra incarichi (che ricorre, ad esempio, in occasione dei diversi gradi di giudizio), ovvero di complementarietà tra incarichi (che ricorre, ad esempio, per questioni afferenti un'analogia fattispecie).

L'esigenza di procedere ad affidamento diretto per detti ultimi casi costituisce, peraltro, diretta espressione del “principio di efficacia” cui fa riferimento la stessa Autorità laddove consente alle



stazioni appaltanti di attribuire rilevanza alla “*presenza di un pregresso contenzioso che si è concluso con esito positivo per l’amministrazione medesima*”.

4. Sul criterio del prezzo più basso

Le gare sino ad oggi effettuate per l’affidamento dei servizi legali sono state di fatto aggiudicate al ribasso del prezzo (quand’anche simulate con procedure aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa ma con criteri di valutazione tecnico/qualitativa spesso non effettivamente competitivi) e hanno condotto ad un generalizzato mancato rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza del diritto naturale e, comunque, previsti dalla Legge professionale e dal Codice deontologico forense. Ciò avviene nonostante le attività oggetto degli affidamenti siano altamente specialistiche e di estrema rilevanza (sia interna per il committente, sia esterna), caratterizzate da adempimenti e prestazioni che richiedono l’attività di pianificazione, monitoraggio e sindacato sui documenti progettuali, il trasferimento del *know-how* e garanzia della qualità, tutto sotto la “*copertura*” della responsabilità professionale dell’Avvocato.

I compensi irrisori di aggiudicazione dei servizi legali sono stati e sono spesso addirittura inferiori:

- al valore del costo aziendale del personale delle amministrazioni aggiudicatrici committenti, paragonabile per competenze, esperienze, anzianità e funzioni analoghe (con una evidente distorsione del mercato);
- ai prezzi usualmente praticati nello svolgimento di lavori e/o mestieri che non richiedono livelli di istruzione, esperienze specifiche, responsabilità, rispetto di regimi particolari, disciplina regolamentata da Legge professionale e dal Codice deontologico, come per l’attività forense (con evidente proletarizzazione e, comunque, deregolamentazione della professione forense).

Nell’ambito di qualsiasi procedura che abbia ad oggetto servizi legali (a maggior ragione quelli di rappresentanza in giudizio), non può in nessun caso ritenersi ammissibile la “pratica” dell’affidamento al minor prezzo.

Tale criterio, infatti, alla luce delle già descritte ricadute derivanti dalla sua applicazione, porta inevitabilmente alla violazione dell’art. 2233 codice civile, nella parte in cui impone di individuare un corrispettivo comunque adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Esemplificativa, sul punto, risulta la recentissima sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 aprile 2017, n. 902, nell’ambito della quale è stata ritenuta non conforme l’offerta di un legale che, nell’ambito di una gara per l’affidamento della rappresentanza in giudizio, aveva richiesto il mero rimborso delle spese vive (ritenendosi certo di poter ottenere la liquidazione del compenso professionale attraverso la condanna alle spese della controparte soccombente). In tale fattispecie, il Giudice Amministrativo ha correttamente rinvenuto l’inesistenza di valide ragioni per le quali la prestazione del professionista intellettuale dovesse essere resa di fatto a titolo gratuito.

Il tutto, alla luce del preciso obbligo, anche deontologico, di attribuire alle prestazioni professionali rese un adeguato decoro anche per ciò che concerne la quantificazione dei compensi.

Ma quel che più conta nella prospettiva dell’interesse pubblico è che tale prassi, vieppiù se sancita in via normativa, mette gravemente a repentaglio la tutela di interessi pubblici di grande valore economico nel nome della realizzazione di economie di nessun conto rispetto agli interessi in gioco.

In definitiva, nelle procedure in questione, tanto più in considerazione dell’assenza di caratteristiche della prestazione che possano dirsi standardizzate, deve necessariamente privilegiarsi il profilo



qualitativo della prestazione e non certo quello del ribasso economico, ponendo al centro la competenza del professionista nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della prestazione.

5. Conclusioni

5.1. Sulle modalità di affidamento dei servizi legali

In ragione delle disposizioni vigenti in ambito UE e nazionale, si ipotizza di seguito quelli che potrebbe essere i principi di affidamento a cui dovrebbero ispirarsi le direttive dell'ANAC:

A) svolgimento della funzione della rappresentanza in giudizio (ed altra attività legale assimilabile):

- per detti servizi legali deve essere esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE e del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che:
 - a norma del *Considerando 25* della Direttiva 2014/24/UE trattasi dei “*servizi legali (che) sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva*”;
 - a norma dell'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016, le disposizioni dell'intero Codice dei contratti pubblici non si applicano per le attività: (i) di rappresentanza legale di un cliente da parte di un Avvocato, in un arbitrato, in una conciliazione o in un procedimenti giudiziario, nonché (ii) di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei predetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, “*sempre che la consulenza sia fornita da un Avvocato*”;
- per l'affidamento di tali servizi legali, per i quali è il Legislatore (UE e nazionale) a riconoscere la caratterizzazione di rapporti basati sull'*intuitu personae* devono in ogni caso applicarsi, in via esclusiva, i richiamati principi generali dell'azione amministrativa o, comunque, quelli previsti del Trattato dell'UE;

B) l'assistenza e la consulenza legale – quindi per attività diverse dalla rappresentanza in giudizio e dalle altre attività a questa assimilate – di importo inferiore ad € 750.000:

- per detti servizi legali, quando gli stessi sono connotati dall'*intuitu personae*, devono valere le esclusioni previste per le attività di cui alla precedente lettera A); detto connotato emerge qualora abbia rilievo per la prestazione richiesta il valore aggiunto, la specializzazione e, quindi, le esigenze fiduciarie dell'apporto dell'Avvocato, tanto da caratterizzare la prestazione medesima del carattere di infungibilità, come anche delineato dall'ANAC nelle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” (AS1334 del 14 dicembre 2016, laddove è precisato che “il sacrificio del processo concorrenziale (è) giustificato e compensato, in un'ottica di proporzionalità, dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità” della prestazione;
- diversamente, qualora i servizi legali sono caratterizzati da un modesto valore aggiunto e, comunque, dalla ripetitività della prestazione per la quale è richiesta una parimenti modesta specializzazione (attività c.d. commodity: ad esempio, il recupero crediti, l'infortunistica, ecc.) e,



quindi, laddove i servizi legali corrispondono ad una prestazione fungibile, deve essere chiaramente precisato che per detti servizi legali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori articoli ivi richiamati, atteso che:

- a norma dei Considerando 114 e 116 della Direttiva 2014/24/UE: (i) sono servizi che “continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per gli appalti pubblici aventi per oggetto tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si applica ad altri servizi”; (ii) per il loro affidamento deve essere previsto un regime alleggerito e, comunque, rispettare “gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici”;
 - a norma dell'art. 140 del D.Lgs. n. 50/2016, detti servizi legali sono “aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144”, nonché in applicazione delle disposizioni sulla pubblicità previste dal medesimo art. 140 (avviso di indizione), salvo – quindi ad eccezione – che non si proceda mediante procedura negoziata senza previo avviso di gara ex art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
 - deve parimenti essere precisato dall'ANAC che il “regime alleggerito” previsto tali servizi legali dalla Direttiva 2014/24/UE e dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 140) prevale quale regime “speciale” rispetto al sistema delineato per gli affidamenti sottosoglia UE ex artt. 35 e 36 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e che pertanto per il relativo affidamento:
 - devono essere sempre salvaguardate la dignità ed il decoro della professione forense e, quindi, a tal fine il giusto compenso (cfr. D.M. n. 55 del 10 marzo 2014);
 - l'eventuale comparazione tra proposte (sempre laddove, quindi, non sussista l'intuitu personae) non può riguardare esclusivamente il compenso quale corrispettivo della prestazione legale (criterio del prezzo più basso);
- C) l'assistenza e la consulenza legale – quindi per attività diverse dalla rappresentanza in giudizio e dalle altre attività a questa assimilate – di importo superiore ad € 750.000:
- per detti servizi legali trova applicazione la Direttiva 2014/24/UE ed il D.Lgs. n. 50/2016.

5.2 Sulle modalità di aggiudicazione dei servizi legali

Laddove, limitatamente ai casi sopra precisati, occorra operare una procedura comparativa o, comunque, una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi legali, la scelta della migliore offerta dovrebbe essere perseguita unicamente “*sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, come peraltro già previsto all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i “servizi sociali” (ai quali i servizi legali sono associati, ai sensi dell'art. 140 del medesimo Codice dei contratti pubblici) e, quindi, l'ANAC dovrebbe espressamente vietare l'utilizzazione del criterio del prezzo più basso o, comunque, inibire meccanismi di gara che di fatto tendano ad applicare in prevalenza tale ultimo criterio.

Ma v'è di più, in virtù del rispetto dei doveri di dignità, decoro ed indipendenza previsti dalla Legge professionale e dal Codice deontologico forense, qualora l'affidamento dei servizi legali avvenga, limitatamente ai casi sopra precisati, mediante l'espletamento di una procedura comparativa o, comunque, di una procedura ad evidenza pubblica, l'ANAC dovrebbe espressamente orientare le



amministrazioni aggiudicatrici all'applicazione di un criterio di aggiudicazione basato unicamente o anche prevalentemente su aspetti qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (*"L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*), nonché dell'art. 67, comma 2, secondo capoverso, della Direttiva 2014/24/UE.

Da ultimo, in caso sia di determinazione di una base d'asta (offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), sia di un prezzo fisso (criterio di aggiudicazione basato su aspetti qualitativi), si ritiene opportuno che l'ANAC, nel dettare direttive per le amministrazioni affidanti, preveda espressamente la definizione di un livello minimo oltre il quale non può essere consentita l'offerta (o il ribasso della stessa), eventualmente agganciato ai parametri previsti dal Regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. n. 55 del 10 marzo 2014) emanato a norma dell'art. 13 della Legge n. 247/2012.

Il Consiglio approva le suindicate considerazioni e delega la Segreteria a provvedere immediatamente alla trasmissione ad ANAC della presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Mazzoni, quali componenti romani dell'Organismo Congressuale Forense, danno lettura del comunicato stampa dell'OCF circa l'approvazione odierna da parte di un ramo del Parlamento del c.d. DDL Concorrenza.

"La concorrenza che si vorrebbe e quella che non c'è. A colpi di fiducia aperte ai poteri forti le porte del "mercato dei servizi legali". Ancora altri regali alle assicurazioni. A colpi di fiducia il Senato ha acconsentito alla partecipazione nelle società tra avvocati di soci non iscritti agli albi ma apportatori di solo capitale. In altre parole si consente a banche e assicurazioni di costituire i propri studi legali travolgendo il principio cardine della professione che è l'indipendenza dell'avvocato.

Inascoltate le richieste di correttivi per introdurre incompatibilità a salvaguardia della indipendenza e a tutela dei clienti.

Si è preferito, in una legge pro concorrenziale, non incidere sui potentati economici, banche, assicurazioni e società dell'energia, esercitandosi invece su misure che asseritamente avrebbero dovuto portare maggiore competitività in un settore, quello forense, dove la concorrenza notoriamente si esercita già fra 240 mila avvocati alle prese con una devastante crisi che ha costretto molti alla cancellazione dagli albi.

Nessuno si è chiesto a chi gioverà il socio di capitale, chi guadagnerà dove sono in gioco autonomia dei professionisti e tutela dei diritti di difesa, in particolare nei confronti delle parti più deboli. Nessuno ha valutato i devastanti impatti che la costituzione di società miste porterà nel sistema previdenziale forense.

Invece, ancora una volta approssimazione e demagogia hanno partorito, quanto all'RC auto, un provvedimento modesto con norme dall'impossibile tenuta giuridica, come quelle che hanno introdotto un'inedita improcedibilità della domanda "a richiesta" dell'assicuratore debitore per "sospetto di frode" o le stravaganti previsioni in tema di testimoni.



Con quest'ultima norma, di solare incostituzionalità, su cui le commissioni Giustizia di Camera e Senato avevano pure espresso parere negativo, si è inteso anticipare le decadenze processuali, solo per il danneggiato, facendole dipendere da fatti e circostanze fuori dal processo civile, privando sul punto il cittadino della difesa tecnica.

L'avvocatura auspica che nel prossimo passaggio alla Camera sia possibile risolvere queste criticità stralciando le norme processuali in tema di RC auto e, quanto alle società tra avvocati, riaprendo i termini della delega al Governo prevista dalla legge professionale".

Il Consiglio all'unanimità approva la posizione dell'Organismo e ne sostiene ogni utile iniziativa politico-forense.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Iscritti: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Dott. (omissis)

Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, presentata in data 21 aprile 2017, dal Dott. (omissis).

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato documentazione attestante la pendenza del proc. n. PM (omissis) Sezione, presso la Procura della Repubblica di Roma.

Il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti e manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Dott. (omissis)

Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, presentata in data 20 aprile 2017, dal Dott. (omissis).

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma che attesta la pendenza del procedimento penale n. PM (omissis), per il reato DLG art. 186 LBO C2 sexies commesso in Roma l'11 ottobre 2015.

Il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) al registro dei praticanti e manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Dott. (omissis)



Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, presentata in data 19 aprile 2017, dal Dott. (omissis).

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato copia del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna dell'Ufficio del GIP del Tribunale di (omissis) del 6 giugno 2016.

Il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) al registro dei praticanti e manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Avv. (omissis)

Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 aprile 2017 (prot. n. (omissis) dell'Avv. (omissis) con la quale lo stesso fa riferimento alla segnalazione presentata dal Sig. (omissis) nei suoi confronti.

Il Consiglio, letto il testo e il tenore delle espressioni utilizzate nei confronti dell'Istituzione, manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina per ogni valutazione in merito alle dichiarazioni dell'Avv. (omissis) ed ogni ulteriore determinazione.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 10)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 5)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale Banca D'Italia all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 5)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 61)



(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 4)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 1)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 30) esoneri dalla formazione professionale continua

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per assistenza continua al figlio minore (omissis), come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis).

Il Consiglio approva, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galletti comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dell'Avv. Giorgia Celletti quale rappresentante di Colleganza Forense, istanza di modifica dei crediti concessi al convegno del 4 maggio 2017: da un credito ordinario ed uno deontologico, come da delibera del 6 aprile 2017, a due crediti deontologici.

La Commissione, esaminata l'istanza e ritenuta la validità della richiesta, propone parere favorevole alla modifica richiesta.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento dell'evento formativo "BREXIT TRUMP: la nuova Europa da costruire", la Commissione per l'accreditamento delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, espone al Consiglio "Manca l'indicazione: 1) del tema "giuridico" assegnato a ciascun relatore e 2) del tempo dedicato dal relatore alla trattazione del tema, pertanto non vengono assegnati crediti".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- In data 30 gennaio 2017 perveniva richiesta di accreditamento da parte della School of Law Università Luiss Guido Carli di vari eventi e tutti di lunga durata, quali:



“Master in Diritto di Impresa”

“Master in Diritto Penale di Impresa”.

La Commissione, esaminate le richieste proponeva il rigetto delle domande in quanto avevano ad oggetto argomenti “basici” di formazione universitaria.

A seguito di presentazione di istanza di riesame la Commissione, ritenuto che tale richiesta sia fondata, riconosce agli eventi sopra descritti la qualifica di attività formativa ex art.4 del Regolamento e propone l’attribuzione di 20 crediti formativi ordinari per ognuno di essi.

Il Consiglio approva e conferma quanto proposto dalla Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di avere partecipato lo scorso 21 marzo al seminario organizzato dall'Associazione Nonne Nonni penalizzati dalle separazioni, al quale erano stati concessi 3 crediti formativi.

Alla luce della durata del seminario di ben 6 ore e del fatto che in precedenti circostanze sono sempre stati concessi n. 6 crediti formativi, il Consigliere Tesoriere chiede il riconoscimento dei medesimi 6 crediti formativi a beneficio dei colleghi presenti i quali hanno presenziato, confidando - senza colpa - nel conseguimento dei cennati 6 crediti.

Il Consiglio approva in conformità, attesa l’eccezionalità e le novità della materia.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE AVVOCATI PER IL LAVORO - APL dell’evento a partecipazione gratuita “Il lavoro nello spettacolo sotto i profili tecnico e artistico e sue ricadute sul diritto d’autore” che si svolgerà il 17 maggio 2017, dalle ore 13.00, alle ore 16.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Circolo dei Giuristi Telematici (CGT) dell’evento a partecipazione gratuita “Digital Society: le regole di oggi, il diritto di Domani” che si svolgerà il 19 maggio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 10 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COMITATO ADR E MEDIAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Nuove prospettive delle ADR in Italia: arbitrato,



obbligatorietà definitiva, nuova responsabilità medica, CTM e proposta del mediatore” che si svolgerà il 18 maggio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO FORENSE – Associazione per la formazione continua dell’evento a partecipazione gratuita “Il licenziamento per profitto. I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare” che si svolgerà il 22 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 28 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “2° Convegno: Nuovo codice dei contratti pubblici. Primo punto di arrivo della riforma e decreto correttivo appalti” che si svolgerà il 18 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 28 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SNA – SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La responsabilità disciplinare nella pubblica amministrazione alla luce della riforma Madia” che si svolgerà il 25 maggio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 21 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale: Puri Bracco Lenzi e e Associati Studio legale e tributario dell’evento a partecipazione gratuita “L’abuso del diritto” che si svolgerà l’11 maggio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari.



- In data 28 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università LUISS Guido Carli dell'evento a partecipazione gratuita "I consorzi e le società" che si svolgerà il 16 maggio 2017, alle ore 15.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, per tardività di presentazione.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università LUMSA dell'evento a partecipazione gratuita "Gli sviluppi della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici" che si svolgerà il 15 maggio 2017, alle ore 17.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI D'IMMOBILI - ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Facility Management Condominiale e ruolo dell'Amministratore" che si svolgerà il 13 maggio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, per tardività di presentazione.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli Studi Roma TRE / Università Sapienza di Roma dell'evento a partecipazione gratuita "SMART WORKING: esperienze e prospettive" che si svolgerà il 9 maggio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, per presentazione tardiva.

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di alta formazione in diritto di famiglia e minorile", che si svolgerà il 12, 19, 26 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari, per l'intero corso.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari



civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 106) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 99) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Scialla comunica che l'Avv. (omissis), iscritto presso l'Ordine di Roma, vorrebbe avvalersi di un Of Counsel, che individua nella persona dell'attorney Stephen Diaz Gavin, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Distretto di Colombia, meglio generalizzato nella lettera allegata.

L'Avv. (omissis) chiede che il Consiglio, sempre che ricorrano i presupposti voglia fornire la dichiarazione di cui all'art. 26 T.U. Immigrazione.

Il Consiglio rigetta la richiesta, non essendo in condizione, allo stato, di esprimere una valutazione sulla sussistenza nella persona dell'attorney Stephen Diaz Gavin dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad albi o registri di questo Ordine.

- Il Consigliere Scialla comunica che nel rispetto del regolamento CNF sul corso delle difese di ufficio che suggerisce degli approfondimenti tematici sugli argomenti trattati terra, il venerdì 26 maggio dalle ore 15 alle ore 18, in alternativa alla consueta lezione del corso, un convegno dal titolo: "La premeditazione tra imputabilità e colpevolezza.

Introdurranno i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla e relazioneranno il Prof. Francesco Mazza, dell'Università di Cassino, già relatore al Corso abilitante la difesa di ufficio ed autore della recente monografia "La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neuroscienze", il Prof. Adolfo Scafati, Ordinario di Diritto Processuale Penale Università Roma Tor Vergata, il Prof. Angelo Carmona, Ordinario di Diritto Penale presso la Luiss Guido Carli, il Dott. Fulvio Baldi, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione e la Dott.ssa Immacolata Giuliani, Criminologa, Esperta in Neuroscienze.

In data 27 aprile 2017 è stato richiesto l'accreditamento per tre crediti formativi ordinari.

La Commissione per l'accreditamento ha proposto l'attribuzione di n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva in conformità.

- I Consiglieri Cassiani e Scialla riferiscono sulla nota pervenuta dalla Corte di Appello di Roma in data 27 aprile 2017 con la quale si chiede all'Ordine un parere circa la "Richiesta di soppressione di



tre Corti di Assise e contestuale trasformazione di due posti di Presidente in posti di giudice e conversione di un posto in presidente della sezione per la protezione internazionale".

Il Consigliere Cassiani e il Consigliere Scialla evidenziano che quello in oggetto è il lodevole tentativo da parte del Presidente del Tribunale di recuperare in organico alcune unità, a fronte della ulteriore riduzione della pianta organica, disposta dal Ministero, di 9 magistrati e della necessità di trattare 38.000 procedimenti pendenti a citazione diretta che stanno per essere fissati.

Questi aspetti sono già stati informalmente trattati ed analizzati in Consiglio Giudiziario e nella Commissione Flussi e Pendenze.

I Consiglieri Cassiani e Scialla propongono di fornire parere favorevole, atteso che si cerca recuperare all'attività ordinaria alcuni magistrati assegnati ad incarichi al momento non indispensabili, in quanto, per il carico di lavoro attuale, sono sufficienti due Corti di Assise.

Il Consiglio esprime parere favorevole, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Scialla riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 20 aprile 2017, prot. n. 11858, dal Centro Studi della Caritas di Roma inerente le richieste di patrocinio a spese dello Stato pervenute a questo Ordine, ai fini della stesura del Rapporto Annuale della Caritas di Roma, che verrà presentato a Roma il 16 novembre 2017 in occasione della Giornata Mondiale della Povertà.

Il Consigliere all'uopo comunica che:

- nell'anno 2013 sono state presentate n. 5.585 richieste, di cui n. 2.989 da cittadini italiani e n. 2596 da cittadini stranieri;

- nell'anno 2014 sono state presentate n. 6.931 richieste, di cui n. 3.057 da cittadini italiani e n. 3.874 da cittadini stranieri;

- nell'anno 2015 sono state presentate n. 10.093 richieste, di cui n. 2407 cittadini italiani e n. 7.634 cittadini stranieri;

- nell'anno 2016 sono state presentate n. 9.416 richieste, di cui n. 4.009 da cittadini italiani e n. 5.407 da cittadini stranieri.

Il Consiglio delibera di inviare i dati.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati (n. 32) pareri su note di onorari:
(omissis)